

Ferie personale ATA durante "vacanze" di Pasqua. Chiusura pre e post festivo, calcolo numero giorni. [GUIDA]  
di [Giovanni Calandrino](#)



Con l'approssimarsi delle "vacanze" Pasquali (dal 1 al 6 aprile'21 o comunque secondo il calendario regionale) in questa scheda approfondiremo la questione ferie del personale ATA a tempo indeterminato che determinato. In realtà si tratta di una sospensione delle attività didattiche: vediamo quindi come è coinvolto il personale ATA, quanti giorni può chiedere, come si calendarizzano.

Innanzitutto chiariamo che il personale ATA a richiesta può fruire delle ferie durante tutto l'anno scolastico salvo esigenze di servizio. Durante i giorni di sospensione delle attività didattiche il dipendente che non intende richiederle è in servizio a tutti gli effetti.

## PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Le ferie, come stabilisce l'art. 13 del CCNL, costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Devono essere richieste al Dirigente Scolastico, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla contrattazione d'istituto.

Periodo maturato ogni anno scolastico (dal 1° Settembre al 30 Agosto):

- Personale con un'anzianità di servizio inferiore ai tre anni: 30 giorni lavorativi;
- Dopo i tre anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi;
- Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato, le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero;

Importante ricordare che le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie.

È possibile fruire almeno 15 giorni consecutivi nel periodo tra il 1° Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata può essere fruita nel corso dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Le ferie non godute per malattia, esigenze di servizio o motivi personali possono essere fruita entro il mese di aprile dell'A.S. successivo.

Interruzione delle ferie per motivi di servizio:

Le ferie possono essere interrotte per esigenze di servizio. **ATTENZIONE** in questo caso il dipendente ha diritto:

- al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
- all'indennità di missione per la durata dei due viaggi;
- al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non godute.

Interruzione delle ferie per motivi di salute:

La malattia o il ricovero in ospedale per una durata superiore ai 3 giorni, interrompe il periodo di ferie. Ovviamente bisogna dare comunicazione tempestiva alla segreteria scolastica.

Personale Part-time:

Le tipologie del part-time possono essere:

1. Orizzontale: prevede la riduzione delle ore di servizio giornaliere, senza diminuire i giorni di servizio settimanali;
2. Verticale: riduzione di un certo numero di giorni, proporzionato alle giornate annuali lavorative.

Nel caso di part-time orizzontale: non è previsto la riduzione del periodo di ferie.

Mentre nel secondo caso: la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non-lavorati.

Festività Soppresse:

Nell'arco dell'anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

**ATTENZIONE** non sono cumulabili ne possono essere monetizzate, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l'anno scolastico in corso.

## PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

L'art. 19 del CCNL prevede che sono proporzionali alla durata del servizio prestato. L'utilizzo delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatorio.

*Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno.*

Festività Soppresse:

Nell'arco dell'anno scolastico le festività soppresse (art. 14 CCNL) in tutto sono quattro. Se ne maturano una ogni tre mesi di servizio.

ATTENZIONE non sono cumulabili ne possono essere monetizzate, quindi bisogna fruirle esclusivamente durante l'anno scolastico in corso.

## CHIUSURA PRE-FESTIVO e POST-FESTIVO

Caso comune è la chiusura della scuola all'indomani del lunedì di Pasquetta, in questo caso non si impongono ferie d'ufficio.

È sempre opportuno inserire in contrattazione di istituto la modalità in cui i prefestivi (o postfestivi) devono essere recuperati (dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA).

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (o postfestivi) al personale amministrativo-tecnico-ausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate. La contrattazione d'istituto deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l'opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti.

Non può essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie.

Pertanto la possibilità di giustificare le giornate prefestive (o postfestivi) attraverso le ferie deve rimanere libera decisione del dipendente.

## LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE:

In base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, esigenze di servizio, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Supplenti Covid

La nota dell'USR Lazio del 4 febbraio 2021:

*DATO ATTO che, in applicazione del citato articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012 «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.»*

*DATO ATTO che, conseguentemente, il personale docente può chiedere il pagamento delle ferie maturate, nel limite di quelle eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del proprio contratto;*

*DATO ATTO che i contratti sino all'8 giugno o sino al 30 giugno non consentono di fruire ferie per, rispettivamente, 10 e 11 giorni;*

*DATO ATTO che, viceversa, il personale collaboratore scolastico può sempre fruire le ferie, salvo il caso di interruzioni imprevedibili del contratto, e, dunque, non può chiedere di monetizzare quelle non fruito;"*

In linea generale si afferma che, il personale docente è tenuto a chiedere il pagamento delle ferie solo per i giorni eccedenti i giorni di sospensione delle attività didattiche, di cui ha potuto usufruire all'interno del contratto.

Il collaboratore scolastico (come tutto il personale ATA) può sempre fruire delle ferie, e dunque non può chiedere eventuale monetizzazione.

Tuttavia, aggiungo che, nel caso in cui il personale ATA avanzi richiesta di ferie e la stessa venga rifiutata con motivazione scritta oppure la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

## CALCOLO FERIE E FESTIVITÀ DEL PERSONALE ATA CON ORARIO DI SERVIZIO 7,12 ORE SU 5 GIORNI

La modalità di computo, delle ferie al personale che svolge attività lavorativa su 5 giorni alla settimana, lo stabilisce il nostro contratto all'art. 13 comma 5 che le riporto di seguito:

*Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.*

Principio fra l'altro ribadito anche dall'Orientamento Applicativo del 06.05.2014 dall'ARAN ... *il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie.*

Dunque si ha diritto a 30/32 giorni di ferie annue come tutto il personale.

In sintesi, il numero di 26 o 28 giorni di ferie era stato stabilito dal DPR 395 del 23.8.1988 ormai superato.

Oggi è chiaro che per tutto il personale scolastico le ferie sono sempre rapportate a 32 (o 30) giorni effettivi anche se si lavora su 5 giorni settimanali.

( da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) )